

LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 23-01-1989

REGIONE TOSCANA

Norme generali per l' esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca.

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

Principi generali

1. Le funzioni amministrative di competenza regionale in materia di agricoltura, foreste caccia e pesca sono esercitate dalla Regione, dalle Province, dai Comuni singoli, dai Comuni associati ai sensi dell' art. 2 della LR 24 marzo 1986, n. 12, e dalle Comunità montane secondo le disposizioni generali di cui alla presente legge, fatte salve le specifiche attribuzioni di competenza stabilite dalle leggi regionali.

ARTICOLO 2

Funzioni delegate alle Province

1. Sono delegate alle Province, salvo quanto disposto al secondo comma, le funzioni amministrative concernenti:

a) miglioramenti fondiari, relativamente agli impianti collettivi, ivi compresi gli impianti di trasformazione, associati e cooperativi e alle stalle sociali;

b) commissione provinciale per le terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate;

c) ricomposizione e riordinamento fondiario;

d) calamità naturali e avversità atmosferiche;

e) miglioramento genetico degli animali, manifestazioni zootecniche, interventi diretti alla salvaguardia di razze autoctone minacciate di estinzione;

f) istruttoria sulle domande relative alla disciplina dei vini da tavola ad indicazione geografica, e dei vini DOC o DOCG nonché sulle richieste di impianto, reimpianto ed estirpazione dei vigneti;

g) tenuta dell' elenco degli utenti dei motori agricoli e concessione dei carburanti a prezzo agevolato per l' agricoltura;

h) commissioni provinciali per la tenuta dell' albo degli imprenditori agricoli professionali e dell' elenco dei soggetti abilitati all' esercizio dell' agriturismo;

i) servizi di sviluppo agricolo di cui alla LR 60/ 84;

l) la difesa contro le malattie ed i parassiti delle piante, l' autorizzazione per l' uso dei presidi sanitari di 1a e 2a categoria di cui all' art. 23 del

DPR 3- 8- 1968 n. 1255 successive modificazioni ed integrazioni;

m) vincolo idrogeologico, prescrizioni di massima e di polizia forestale, disciplina delle utilizzazioni boschive, controllo sulla gestione dei beni silvo - pastorali degli enti, piani di coltura e conservazione dei rimboschimenti e dei boschi migliorati con intervento pubblico; approntamento ed approvazione della << Carta del rispetto della natura, della flora spontanea e della fauna minore >>, censimento degli alberi di rilievo monumentale ed esame di idoneità per raccoglitori di tartufi;

n) sistemazione idraulico - forestali, sistemazione dei bacini montani, rimboschimento, miglioramento boschi degradati, vivai forestali, opere forestali per la difesa delle coste;

o) usi civici, limitatamente ai piani di gestione dei beni di uso civico ed ai piani economici per i beni silvo - pastorali, al giudizio di congruità del valore dei beni di uso civico per le alienazioni o concessioni a terzi, ed agli accertamenti delle migliorie per l' affrancazione dei canoni enfiteutici;

p) istruttoria delle domande di elettrificazione rurale;

q) caccia e pesca di cui alle LLRR n. 17/ 80 e n. 25/ 84;

r) progettazione, esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, salve le competenze attribuite ai concorsi di bonifica ai sensi della normativa vigente; vigilanza, tutela e controllo sui consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario;

s) commissioni o comitati relativi alle funzioni delegate previste dalla vigente normativa statale e regionale.

2. Le funzioni amministrative di cui alle lettere n) e r) sono delegate, nei territori di loro competenza, alle Comunità montane.

ARTICOLO 3

Funzioni sub - delegate alle Province

1. Sono sub - delegate alle Province le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione concernenti:

a) attuazione degli interventi per la regolazione dei mercati agricoli attribuiti alla Regione dalla normativa statale e di quelli concordati dalla Regione stessa con l' AIMA ai sensi dell' art. 3, primo comma, lettera e) della L. n. 610 del 14 agosto 1982;

b) vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri

genealogici e sull' attuazione dei relativi controlli funzionali da parte delle APA;

- c) controllo di qualità dei prodotti agricolo - forestali e delle sostanze ad uso agricolo - forestale;
- d) determinazione dell' equo canone relativo all' affitto dei fondi rustici e dei coefficienti aggiuntivi; determinazione prevista dall' art. 3 L. 203 del 3 maggio 1982 delle zone ricomprese nei territori dichiarati montani ai sensi della L. n. 1102 del 3 dicembre 1971; esercizio delle funzioni attribuite al Presidente della Giunta regionale e all' ispettorato provinciale dell' agricoltura e al Capo dell' ispettorato ai sensi della L. n. 203 del 3 maggio 1982.

ARTICOLO 4

Funzioni delegate alle Province ed alle Comunità montane

1. Sono delegate alle Province o, nei territori di loro competenza, alle Comunità montane di cui alle lettere da a) ad l) della LR n. 52/ 1981 le funzioni amministrative concernenti:
 - a) proprietà diretto - coltivatrice; miglioramenti fondiari aziendali; valutazione dei piani aziendali e dei piani di ripristino colturale previsti dalla LR 53/ 79 ed adozione del parere ai fini urbanistici previsto dalla LR 10/ 79; meccanizzazione agricola aziendale e credito agrario a favore delle singole aziende; premi ed indennità ;
 - b) proprietà cooperativa di conduzione terreni;
 - c) conduzione e dotazione al settore cooperativo o associativo;
 - d) accertamento dell' idoneità delle aziende agricole a svolgere l' agriturismo;
 - e) coltivazioni arboree ed erbacee, selvicoltura, arboricoltura da legno e castanicoltura; autorizzazione all' abbattimento di piante di olivo, attestazione per i terreni vitati ai fini dell' iscrizione nell' albo dei vigneti;
 - f) attività zootecniche aziendali, bachicoltura, apicoltura e relative produzioni;
 - g) acquacoltura e produzione ittica nelle acque interne.
2. Le funzioni amministrative delegate alle Province ai sensi del precedente comma sono subdelegate dalle Province stesse ai Comuni associati ai sensi dell' art. 2 della LR 24 marzo 1986, n. 12, secondo le disposizioni stabilite dalle leggi regionali.

ARTICOLO 5

Funzioni delegate ai Comuni

1. Sono delegate ai Comuni, salvo quanto disposto

al secondo comma, le funzioni amministrative concernenti:

- a) censimento delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate ai sensi della L. n° 440/ 78 e della LR n. 53/ 79;
 - b) rilascio del tesserino venatorio, apposizione di divieti speciali di caccia e ricezione delle domande sul fondo di tutela delle produzioni agricole ai sensi della LR n. 17/ 80;
 - c) rilascio delle licenze di pesca;
 - d) attestazione di riconoscimento per le tartufaie coltivate e rilascio del tesserino di idoneità di raccoglitore di tartufi;
 - e) amministrazione del patrimonio indisponibile agricolo - forestale della Regione;
 - f) pubblicazione e liquidazione danni per rilevamenti dell' inventario forestale della Toscana;
 - g) autorizzazione all' esercizio dell' attività agrituristica;
 - h) reintegrazione del patrimonio zootecnico decurtato da animali predatori o da agenti meteorici.
2. Le funzioni amministrative di cui alle lettere e) ed h) sono delegate, nei territori di loro competenza, alle Comunità montane.

ARTICOLO 6

Funzioni riservate alla competenza della Regione

1. Sono riservate alla competenza della regione le funzioni amministrative concernenti:
- a) attività di programmazione, d' intervento, ricerca e sperimentazione di interesse regionale;
 - b) impianti collettivi, ivi compresi gli impianti di trasformazione, di interesse regionale; assegnazione di terre incolte o abbandonate, delimitazione dei territori danneggiati da calamità naturali e da avversità atmosferiche e specificazione delle relative provvidenze;
 - c) riconoscimento giuridico delle associazioni dei produttori agricoli, vigilanza e controllo sulle attività delle associazioni riconosciute e finanziamento delle stesse; riconoscimento dei consorzi di difesa delle produzioni agricole e degli altri organismi di cui all' art. 10 della L. 15 ottobre 1981, n° 590;
 - d) controlli, certificazioni ed altre funzioni già attribuite agli osservatori delle malattie delle piante; rilascio dei diplomi di erborista;
 - e) ippocoltura per il mantenimento degli stalloni di pregio e altre funzioni svolte dall' Istituto di incremento ippico di Pisa;

f) stipula delle convenzioni con l' AIMA ai sensi dell' art. 3 primo comma lettera e) della L. 14 agosto 1982, n. 610;

g) dichiarazione di esecutività delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, nonché dei piani economici o di assestamento di cui al RDL n. 3267 del 30 dicembre 1923; impiego di mezzi aerei e impianti radio - ricetrasmittenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi, definizione dei complessi del patrimonio indisponibile agricolo - forestale della Regione ed alienazione, acquisti ed espropri di tale patrimonio, emanazione dell' elenco delle specie di flora spontanea e di fauna minore in pericolo di rarefazione ed estinzione, emanazione del calendario di raccolta dei tartufi e delimitazione delle zone geografiche di raccolta;

h) usi civici, relativamente alle funzioni di cui all' art. 66 del DPR 616/ 1977, con esclusione delle funzioni delegate alle Province ai sensi del precedente art. 2, lett. o);

i) classificazione e delimitazione dei bacini montani e funzioni in materia di bonifica integrale e montana, salvo quanto previsto al precedente art° 2, comma 1o, lett. r);

l) attività venatoria di cui alla LR 17/ 80;

m) dichiarazione di interesse pubblico delle acque ai fini della pesca e della tutela dell' ambiente e della fauna ittica; regolamenti di gestione delle zone di pesca a regolamento specifico;

n) commissioni e comitati a carattere regionale o funzionali alle materie non delegate; intese interregionale e gestioni comuni con altre regioni:

ARTICOLO 7

Indirizzi generali per l' esercizio delle funzioni delegate e subdelegate

1. Gli enti delegati esercitano le funzioni di cui alla presente legge nel rispetto degli obbiettivi, delle priorità e delle disposizioni contenuti nel programma regionale di sviluppo e negli altri atti regionali di programmazione.

2. Per le funzioni sub - delegate dalla Regione agli enti locali, la Regione stessa assicura la trasmissione agli enti delegati delle eventuali direttive impartite dal Governo ai sensi dell' art. 4 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

3. Le disposizioni di cui al terzo comma dell' art° 9 della LR 30 aprile 1972, n. 30 si applicano anche nel caso in cui non si sia provveduto da parte degli enti delegati in ordine a singoli atti inerenti a funzioni sub - delegate ai sensi della presente legge.

4. Gli enti delegati sono tenuti a fornire alla Regione su richiesta, dati statistici e ogni altro elemento utile all' esercizio delle competenze regionali nelle materie di cui alla presente legge.

ARTICOLO 8

Disposizioni finanziarie

1. Le leggi regionali stabiliscono i criteri e le modalità per il riparto tra gli enti delegati dei mezzi finanziari relativi alle funzioni di cui alla presente legge.

2. L' erogazione agli istituti di credito del concorso regionale sugli interessi per interventi creditizi agevolati previsti dalla legge è effettuato dalla Regione sulla base di rendiconti presentati dagli istituti stessi.

3. In casi straordinari di necessità ed urgenza per la tutela di un rilevante interesse regionale, il Consiglio regionale può disporre interventi finanziari nelle materie delegate di cui alla presente legge.

4. La legge regionale disciplina l' attribuzione agli enti delegati dei finanziamenti relativi agli oneri aggiuntivi di funzionamento derivanti dall' esercizio delle funzioni delegate.

ARTICOLO 9

Personale

1. L' assegnazione del personale del ruolo unico regionale è effettuata secondo le disposizioni della legge regionale che disciplina in via generale l' attribuzione delle risorse agli enti destinati della delega di funzioni.

2. Fino all' attuazione delle disposizioni stabilite dalla legge di cui al precedente comma, il personale del ruolo unico regionale già comandato presso le Associazioni Intercomunali per lo svolgimento delle funzioni delegate di cui alla presente legge, è posto in posizione di comando presso le Province. mediante specifici atti deliberativi della Giunta regionale.

3. Nel periodo transitorio di cui al secondo comma, lo stesso personale rimane in servizio per lo svolgimento delle funzioni delegate alle Province nonché per il compimento degli affari in corso di competenza dell' Associazione Intercomunale, nelle attuali sedi di lavoro salvo diverse misure organizzative adottate dalla Provincia, d' intesa con la Giunta regionale, sentite le OOSS del personale regionale.

ARTICOLO 10

Abrogazione della LR 9 febbraio 1981, n. 15

1. La LR 9 febbraio 1981, n. 15 è abrogata.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 23 Gennaio 1989.

La presente legge è esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell' art. 27 dello Statuto e dell' art. 127 della Costituzione.